

**Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti  
Consiglio Nazionale Ragionieri**

OSSERVAZIONI ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE  
OPZIONI PREVISTE DALL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1606/02  
RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

Articoli 2, 3 e 4

Ambito di applicazione, bilancio consolidato, bilancio d'esercizio

1. Si riscontra un problema in ordine al riferimento contenuto alla lettera a) art. 2, laddove si richiamano le società quotate in *mercati finanziari regolamentati italiani*, anziché, come da previsione comunitaria, le società quotate nei mercati finanziari regolamentati di ogni Paese membro della Comunità (artt. 1, 4 e 5 Regolamento Comunitario n. 1606/2002);
2. Lo schema di decreto estende l'obbligo o la facoltà di adottare i principi IAS/IFRS ad un numero troppo elevato di società, determinando molte difficoltà ai soggetti utilizzatori ed ai professionisti. Nel nostro Paese, al 1° gennaio 2004 sono entrate in vigore due radicali riforme, cioè:
  - la riforma societaria;
  - la riforma fiscale.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha appena iniziato ad illustrare la riforma fiscale: sono attese ancora numerose circolari. La "Guida operativa per la transizione agli IAS/IFRS" elaborata dall'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) potrà ragionevolmente essere resa ufficiale non prima del mese di marzo 2005.

A ciò si aggiunga che:

- a) nei prossimi mesi sarà recepita la direttiva 2003/51/CE che comporterà significativi ulteriori cambiamenti alle norme del codice e del decreto legislativo n. 127/91 in materia di bilancio d'esercizio e bilancio consolidato;

**Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti  
Consiglio Nazionale Ragionieri**

- b) lo IASB ha già avviato il progetto inerente l'elaborazione di un specifico set di principi contabili internazionali per le piccole e medie entità (*Accounting Standard for small and medium-sized entities*).

In relazione a ciò, si possono ragionevolmente attendere rilevanti modifiche per le modalità di redazione dei bilanci di tipologie di società per le quali si renderebbe opportuno differire la facoltà di adozione dei principi contabili internazionali.

Segnatamente le società indicate alle lettere *f* e *g* dell'articolo 2 e cioè:

- le società diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti, e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435 bis del codice civile, che redigono il bilancio consolidato (art. 2, lett. f) dello schema)
- le società diverse da quelle indicate alle lettere precedenti e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435 bis del codice civile (art. 2, lett. g) dello schema).

In sostanza dovrebbero essere rivisti i termini di decorrenza riferiti a tali società di cui all'art. 3, n. 2 (bilancio consolidato) e all'art. 4, n. 5 e 6 (bilancio d'esercizio).

Articolo 5

Redazione del bilancio di esercizio e consolidato  
secondo i principi contabili internazionali

Perplessità suscita il richiamo contenuto nel comma 1 dell'articolo in questione che riporta la cosiddetta *overriding rule*, ossia l'obbligo di disapplicare una disposizione nel caso in cui la sua applicazione “risultasse incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico”.

E' da ritenere che tale previsione non sia necessaria in quanto già contenuta nel Regolamento Ce n. 1606/02 che prevede già tale clausola generale (Reg. Ce n. 1606/02,

**Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti  
Consiglio Nazionale Ragionieri**

art. 3, 2° comma). Del pari la disposizione di deroga è contenuta nello IAS 1 omologato dal Regolamento n. 2238/04 in GUUE n. 394/1.

Ne discende che la riproposizione di tale norma può generare confusione in quanto il riferimento non può essere ricondotto alla disposizione civilistica ex art. 2423 c.c., bensì al corpus dei principi contabili internazionali di cui ai regolamenti comunitari.

Non si manca peraltro di evidenziare il sorgere di ulteriori possibili problemi di coordinamento con il successivo art. 6 in ordine all'iscrizione di eventuali utili derivanti dalla deroga in una riserva non distribuibile.

Articolo 6

Distribuzione di utili e riserve

1. Non si condivide la presenza del vincolo alla distribuzione di utili (n. 1, lettera a) laddove riferito anche a plusvalenze derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto. In effetti non si ha motivo di equiparare i componenti positivi derivanti dall'applicazione di tale metodo con le plusvalenze non realizzate discendenti dall'applicazione del *fair value*. D'altronde lo stesso principio contabile nazionale n. 21 "*Il metodo del patrimonio netto*" conferma tale interpretazione.
2. Sarebbe opportuno chiarire se il riferimento alle plusvalenze da *fair value* debba essere inteso in termini di plusvalenza lorda ovvero al netto di eventuali contestuali minusvalenze emergenti nell'ambito della stessa categoria di bene valutato (ad esempio proventi ed oneri da *fair value* di cui allo IAS 40 "*Investimenti immobiliari*", par. 33 e 35).
3. Circa la correlazione tra plusvalenze e vincolo alla distribuibilità degli utili, si rende opportuno considerare l'ipotesi in cui la misura degli utili d'esercizio e delle riserve disponibili sia di importo inferiore a quello delle plusvalenze emerse. In tal caso si segnala l'esigenza di prevedere un vincolo alla distribuibilità degli utili degli esercizi successivi per la misura corrispondente da appostare nella riserva non distribuibile prevista dalla disposizione stessa.
4. Si ritiene opportuno trasferire in un comma separato l'ultimo periodo della lett. a) ("*La riserva può essere distribuita fino a concorrenza della plusvalenza realizzata o del valore recuperato con l'ammortamento*"). La disposizione pare infatti

**Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti  
Consiglio Nazionale Ragionieri**

applicabile sia alle riserve di cui alla lettera a) che alle riserve di cui alla lettera b) dell'articolo 6.

5. Si segnala l'opportunità di mantenere il vincolo (in termini di riserve disponibili) per quella parte degli oneri pluriennali capitalizzabili secondo i principi contabili internazionali (costi di sviluppo).
6. In presenza di operazioni di *business combinations* (tipo fusioni e scissioni) in relazione alle quali risultano iscrizioni a *fair value* o di un eventuale avviamento, può rendersi opportuno prevedere adeguati accorgimenti circa la distribuibilità dei maggiori valori del patrimonio netto rispetto alla somma dei patrimoni netti ante operazione straordinaria.
7. Andrebbe chiarito se le riserve di cui all'art. 6 possano essere utilizzate a copertura di perdite d'esercizio e, in caso affermativo:
  - con quale priorità rispetto alle riserve statutarie e alla riserva legale;
  - con quali modalità di ricostituzione.
8. Non dovrebbe consentirsi l'imputazione a capitale delle riserve di cui all'art. 6.

Articolo 10

Disposizioni tributarie

Si segnala che in linea generale l'articolo risulta incompleto in rapporto ai numerosi problemi di coordinamento tra i principi contabili internazionali e le disposizioni fiscali (ad esempio tassazione riserva LIFO, classificazione strumenti finanziari ai fini della participation exemption, commesse a lungo termine, ecc...). In ogni caso si evidenziano alcuni aspetti:

1. si segnala un errore materiale al comma 1, lettera c, in quanto trattasi di "integrazione" dell'art. 108, comma terzo, TUIR (oneri pluriennali) e non di una "sostituzione";
2. si suggerisce la riduzione del periodo di ripartizione delle spese di cui sopra. La scelta fatta, quote costanti in otto esercizi, a partire da quello di sostenimento, non risulta coerente né con quanto stabilito dal codice civile (art. 2426, c. 1, n. 5) né con quanto previsto dalle disposizioni tributarie che regolano le analoghe categorie di spesa (commi 1 e 2 dell'art. 108 del TUIR) che uniformemente stabiliscono un periodo massimo di ammortamento di 5 anni;

**Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti  
Consiglio Nazionale Ragionieri**

3. Si segnala inoltre che in una prospettiva futura giova sottolineare la necessità di riservare specifica attenzione ai riflessi derivanti dal principio della sostanza sulla forma in ordine al riconoscimento dei beni strumentali, o di altre attività patrimoniali, e conseguente trattamento.

*Ulteriori aspetti*

Sul piano della completezza del provvedimento non si riscontra alcuna previsione per i riflessi derivanti dal fair value a livello di impatto che tale logica valutativa potrà avere sulle varie norme codicistiche correlate all'utile di bilancio ed al Patrimonio Netto. Si ricordano a titolo di esempio, l'acquisto di azioni proprie (artt. 2357 e ss. c.c.), gli acconti sui dividendi (art. 2433 bis); le diminuzioni di capitale ex artt. 2446 e 2447 c.c., i limiti alla costituzione dei patrimoni destinati (art. 2447 bis); i limiti all'emissione delle obbligazioni (art. 2412 c.c.), i limiti di cui agli accantonamenti di utile a riserva legale (art. 2430 c.c.), i finanziamenti dei soci (art. 2467 c.c.), ecc....